

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LINEA ROSA DI RAVENNA PER GLI ANNI 2013-2018

ART. 1 – Oggetto.

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Ravenna e l'Associazione Linea Rosa a sostegno del progetto contro la violenza, gli abusi ed il maltrattamento delle donne da fronteggiare attraverso la gestione delle seguenti strutture:

- un Centro di prima accoglienza
- una struttura residenziale per l'ospitalità temporanea di donne ed eventuali figli minori in situazioni di grave pericolo (denominata Casa – rifugio)
- una struttura residenziale denominata "Casa Dafne"
- una struttura per donne in situazione di disagio sociale per madri e loro figli denominata Casa di Accoglienza "Il Melograno".

E' accluso all'onere derivante dalla presente Convenzione il rimborso onnicomprensivo e forfetario per l'ospitalità di minori del territorio distrettuale nelle strutture sopra citate e gestite dall'Associazione.

Art. 2 – Finalità.

Vi sono quattro tipologie di interventi rivolti sia alle singole donne che alle diverse istanze della realtà cittadina:

- 1) il Centro di prima accoglienza è uno spazio in cui le donne in temporanea difficoltà per avere subito violenza sessuale, fisica o psicologica, economica e stalking possono trovare ascolto e accoglienza;
- 2) la Casa rifugio ad indirizzo segreto è una struttura che ospita donne che si trovano in stato di pericolosità e quindi costrette ad abbandonare la propria casa;
- 3) Casa Dafne opera come struttura di "transito", ponte tra la vita all'interno di un ambiente protetto e la completa e totale autonomia, dove le donne possano riprogettare la propria esistenza, uscendo da una situazione di abusi e violenza;
- 4) "Il Melograno" ospita madri in situazione di disagio sociale ed i loro figli;

Oltre alla gestione delle strutture sopra indicate, Linea Rosa assicura una assidua e costante attività di promozione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, nonché diffusa attività di prevenzione rivolta alla cittadinanza, con particolare riferimento alle donne della città.

Art. 3 - Modalità organizzative.

L'Associazione garantisce:

- la gestione di un centro di prima accoglienza per donne adulte che subiscono violenza, aperto dal lunedì al sabato per complessive 53 ore settimanali, dotato di un servizio di segreteria telefonica e di una reperibilità di secondo livello, nel quale si articolano le seguenti attività:
 - centralino telefonico, a cui le donne possono rivolgersi per stabilire il primo contatto, avere informazioni, fissare un primo appuntamento per il colloquio;
 - consulenza legale e psicologica;
 - colloqui di accoglienza;
 - supporto al reinserimento socio-lavorativo;
 - gruppi di auto aiuto;
 - accompagnamento delle donne alle udienze in tribunale e sostegno al momento del processo;

- la gestione di una Casa – rifugio ad indirizzo segreto che garantisca l'accoglienza di donne costrette ad allontanarsi dalla propria residenza a causa dei maltrattamenti e delle violenze subite in famiglia. E' garantita la segretezza della nuova temporanea residenza abitativa che permette alle donne e agli eventuali figli minori di avere un tempo, uno spazio e relazioni che consentano loro di recuperare equilibrio psichico, autonomia personale e reinserimento sociale. Tale struttura che ha la possibilità di ospitare contemporaneamente tre donne adulte con bambini, viene gestita direttamente dalle donne che la abitano con il sostegno e la presenza giornaliera di operatrici e volontarie ed è dotata di un proprio regolamento sottoscritto dalle utenti per accettazione;
- la gestione di una seconda struttura di ospitalità "Casa Dafne" che permetta alle donne ed ai loro figli di riprogettare la loro esistenza, di raccogliere idee e risorse per uscire definitivamente da una situazione di abusi e violenza. Casa Dafne è sorta in via sperimentale nel dicembre 2004, permette di ricevere ospitalità temporanea, concordata e progettata preventivamente con l'Associazione Linea Rosa. Vi è un regolamento interno che sancisce le regole di convivenza, che è elaborato dalle operatrici di riferimento e che viene sottoscritto dalle donne ospiti;
- la gestione di una Casa di Accoglienza denominata "Il Melograno" che ospita madri in situazione di disagio sociale ed i loro figli. La struttura è attiva dal 2007 ed assicura un'ospitalità temporanea nonché forme di sostegno alle donne per il reinserimento sociale offrendo progetti personalizzati di sostegno nel breve e lungo periodo, favorendo il raggiungimento nella completa autonomia anche con l'ausilio di mediatrici culturali per le donne straniere, assicurando pieno sostegno nella cura e nella gestione dei figli, nella ricerca e mantenimento di un lavoro;
- la promozione di corsi di formazione per le volontarie dell'associazione, le operatrici, la generalità delle donne e le utenti, per i soggetti che intervengono ogni volta che una donna che ha subito violenza vi si rivolga (Forze dell'Ordine, Medici, Pronto Soccorso ecc.);
- lo svolgimento di ricerche sulle dinamiche che generano la violenza e sugli effetti della violenza a breve e lungo termine, offrire un servizio di documentazione, promuovere incontri con studenti delle scuole e svolgere attività di tirocinio per laureande;
- di operare al fine di ampliare la rete con i servizi pubblici e privati confermando, rinnovando ed adeguando i protocolli già in essere.

L'Associazione garantisce una continuità nelle attività di volontariato di cui sopra per il periodo di durata della presente Convenzione e garantisce una immediata comunicazione alla responsabile nominata dal Comune circa le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune di Ravenna è tenuto a comunicare immediatamente alla Presidente della Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

Sono indicati quali referenti per la gestione della presente Convenzione rispettivamente la Dirigente Responsabile del Servizio Pari Opportunità e Volontariato per il Comune di Ravenna e la Presidente dell'Associazione Linea Rosa.

Art. 4 – Utenza, Regolamento e criteri.

Il Centro di prima accoglienza ha un bacino di utenza di tipo distrettuale. Il momento di prima accoglienza è garantito a tutte le donne che lo richiedono.

L'ospitalità nella casa – rifugio è rivolta alle donne, con eventuali figli minori, che si sentono minacciate o sono esposte a maltrattamenti psicologici, fisici, sessuali o stalking, con precedenza a quelle residenti nel Comune di Ravenna, in relazione allo spazio disponibile,

purchè non presentino problematiche gravi quali, tossicodipendenze, alcoolismo, forti turbamenti psichici, per le quali è necessario attivare specifici servizi.

L'ammissione delle utenti alla struttura residenziale è decisa dal Gruppo Operatrici della Casa.

Il Regolamento interno della Casa – rifugio, sottoscritto dalle donne ospiti, stabilisce le modalità di utilizzo della casa, le regole di convivenza e di ammissione/dimissione ed è stabilito dal Gruppo delle Operatrici della Casa, sulla base di programmi individuali di lavoro.

La permanenza delle utenti non potrà protrarsi oltre i sei mesi, salvo eccezionali e motivate decisioni che saranno adottate dal Gruppo Operatrici della Casa.

Per l'ospitalità presso la Casa – rifugio, onde evitare un'ottica puramente assistenziale, verrà richiesta alle donne una quota di partecipazione ai costi nella misura prevista dal Regolamento di gestione e comunque compatibile con le loro risorse personali.

La permanenza è fondata su criteri che assicurino l'autonomia delle donne nella gestione delle attività quotidiane, nel rispetto del sopracitato Regolamento.

Anche per la strutture residenziale “Casa Dafne” ed in centro di accoglienza “Il Melograno” sono stati predisposti appositi regolamenti che stabiliscono regole fondamentali indispensabili alla convivenza interna nelle rispettive strutture.

I Regolamenti di cui sopra, nel caso di eventuali modifiche, sono inviati per l'espressione di parere alla Dirigente Responsabile del Servizio incaricato della gestione della presente Convenzione.

Art. 5 - Risorse Umane.

L'Associazione Linea Rosa, per la gestione e lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione di quanto più sopra descritto, si avvale del supporto di operatrici e volontarie.

Il principio guida dell'individuazione delle operatrici del Centro è quello della motivazione a lavorare con le donne. L'Associazione garantisce inoltre che le operatrici inserite nelle diverse attività siano in possesso di adeguato livello di formazione e di aggiornamento.

Tramite le proprie operatrici, l'Associazione assicura le seguenti attività: accoglienza, coordinamento, formazione, gestione di gruppi di auto aiuto, gestione complessiva delle strutture, consulenza, ascolto, relazione d'aiuto, attività organizzative e di autofinanziamento, consulenze professionali specialistiche psicologiche e legali.

Le operatrici sono assunte, di norma, con contratti a progetto.

Tutte le operatrici e le volontarie, nello svolgimento della propria attività, operano nel rispetto del vigente disposto normativo in materia di prestazioni d'opera, siano esse retribuite o volontarie.

L'Associazione garantisce inoltre che le volontarie inserite nelle attività siano coperte da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, stipulata con Assicurazione ALLIANZ SPA, polizze n. 071500210 - n. 43089479 – n. 071500209 ed operino il linea con il disposto normativo vigente in materia di prestazione d'opera volontaria.

Art. 6 - Spese rimborsabili.

Il Comune di Ravenna riconosce, a titolo di sostegno delle spese sostenute dalla Associazione Linea Rosa, una somma complessiva annua di Euro 305.000,00 (trecentocinquemila,00).

Tale somma è calcolata sulla base dei preventivi di spesa, con riferimento ai costi effettivamente sostenuti dal Centro di Prima Accoglienza – dalla casa Rifugio, dalla “Casa Dafne”, e dalla Casa di Accoglienza “Il Melograno”, accludendo il rimborso omnicomprendivo e forfetario per l'ospitalità di minori del territorio distrettuale nelle strutture sopra citate e gestite dall'Associazione.

L'importo annuale dovrà tenere conto delle variazioni dell'Indice ISTAT/FOI.

L'erogazione del previsto rimborso di 305.000,00 (trecentocinquemila) annuo avverrà su presentazione di apposita documentazione giustificativa. Se eventuali spese minute ed urgenti non potessero essere documentate, queste saranno rimborsate previa presentazione di dichiarazione firmata dalla Presidente dell'Associazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata. La documentazione giustificativa delle spese è presentata semestralmente al Comune di Ravenna, il quale provvede ad erogare l'importo complessivo in due rate semestrali anticipate (mese di gennaio per il 1° semestre e mese di giugno per il 2° semestre), ferma restando la rendicontazione delle attività e delle risorse impiegate prodotta per ogni semestre di riferimento. A compimento dell'anno trascorso, inoltre, seguirà una relazione dettagliata, completa di tutti i dati relativi alle attività ed alle risorse impiegate utili per evidenziare i risultati raggiunti.

Saranno ammesse a rimborso, per le attività oggetto della presente Convenzione, i seguenti oneri e spese:

- a) oneri assicurativi relativi alle volontarie impegnate e agli immobili dove vengono svolti i servizi di prima accoglienza e di ospitalità;
- b) spese per le operatrici ad incarico professionale, comprensive di eventuali costi per trasferte e/o partecipazione a corsi di formazione;
- c) rimborsi spesa alle volontarie per le attività connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione, nonché la partecipazione ad iniziative o attività formative inerenti l'oggetto della convenzione;
- d) rimborso spese per l'organizzazione di iniziative connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione;
- e) rimborso delle spese di gestione relativamente a luce, acqua, riscaldamento, manutenzione ordinaria (spettante all'inquilino), spese telefoniche e fax, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, relativamente alle attività oggetto della presente Convenzione;
- f) quota parte delle spese generali di organizzazione dell'Associazione;
- g) spese per acquisto di alimenti, giochi, materiali scolastici, medicinali, indumenti e materiali di consumo in genere occorrenti per la gestione delle strutture, con riferimento alle ospiti che non dispongono di sufficienti risorse proprie e per servizi di cura e custodia dei minori ospiti;
- h) spese per acquisto di materiali di consumo in dotazione alle strutture (es. elettrodomestici, biancheria per la casa, stoviglie da cucina e materiali per l'igiene della casa e personali ecc...);
- i) spese per eventuali sistemazioni di emergenza presso strutture private (alberghi, pensioni ecc...);
- j) spese per gli interventi di supervisione del gruppo delle operatrici del Centro di accoglienza della Casa rifugio, Casa Dafne e Casa di Accoglienza "Il Melograno";
- l) è prevista ogni anno tra le parti la verifica sulla congruenza delle risorse di cui all'art. 6, per poter adeguare il contributo alle spese realmente sostenute con una variabilità massima del 10% in aumento o in diminuzione.

Art. 7 – Verifica.

Il Comune verifica la regolare attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione nei seguenti modi:

- a fine anno sarà valutata l'attività complessiva oggetto della presente Convenzione, attraverso apposita relazione scritta prodotta dall'Associazione, corredata anche da indicatori di risultato utili per raffigurare gli obiettivi raggiunti.
- almeno una volta all'anno il Comune effettuerà una verifica contabile per verificare la pertinenza e la corrispondenza dei percorsi intrapresi rispetto agli obiettivi concordati e alle relative risorse messe a disposizione.

Art. 8 - Locali ed attrezzature.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione utilizzerà i locali della propria sede per il Centro di Prima Accoglienza, un proprio appartamento ad indirizzo segreto, dotato di 9 posti letto, per la Casa – Rifugio, un altro appartamento per la seconda struttura residenziale "Casa Dafne", dotata di 9 posti letto, una Casa di Accoglienza denominata "Il Melograno", anch'essa dotata di 9 posti letto, nonché proprie attrezzature e strumentazioni tecniche adeguate per lo svolgimento delle attività previste in convenzione.

La Dirigente Responsabile delle attività oggetto della presente Convenzione può effettuare, di propria iniziativa o a richiesta dell'Associazione, sopralluoghi con la presenza di una referente dell'Associazione stessa e previo avviso di almeno 24 ore.

Art. 9 Durata.

La presente Convenzione ha validità dal 01.01.2013 al 31.12.2018.

Art. 10 Rescissione.

Il Comune di Ravenna può risolvere in ogni momento, previa diffida, la presente Convenzione per:

- provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida;
- gravi violazioni in ordine all'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, contestate e non eliminate dall'Associazione Linea Rosa entro il termine concesso, anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale;
- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche dello Statuto che ne cambino sostanzialmente le finalità.

L'Associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

Inoltre, sia il Comune di Ravenna che l'Associazione Linea Rosa possono rescindere la presente Convenzione in caso di mancato accordo sulla ridefinizione del contributo massimo da erogare all'Associazione Linea Rosa. In caso di disaccordo tra le parti, la Convenzione verrà rescissa non prima dei 90 giorni successivi.